

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Predisposizione del piano d'azione regionale per gli acquisti verdi, comprensivo delle attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti, nella fase di predisposizione del piano stesso

***PIANO D'AZIONE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PER GLI ACQUISTI VERDI***

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Il contesto di riferimento del GPP	4
2.1 Gli acquisti verdi nella normativa europea	5
2.2 Il Piano di Azione Nazionale per il GPP	8
2.2.1 Definizione dei CAM	9
3. Gli Acquisti Verdi nella Regione Friuli Venezia Giulia	12
3.1 Le azioni propedeutiche e i legami con le altre iniziative regionali.....	12
3.2 Le finalità e l’approccio della politica regionale per gli acquisti verdi	13
3.3 Gli obiettivi	14
3.4 Le azioni e i risultati attesi	16
4. Gestione e governance	21
4.1 Comitato di gestione e gruppo di lavoro interdirezionale	21
4.2 Comunicazione interna e gestione delle attività	21
5. Monitoraggio.....	22
5.1 Aspetti da monitorare e procedure di monitoraggio	22
5.2 Indicatori e schede per il monitoraggio delle azioni del Piano	23
5.2.1 Quadro degli indicatori di progresso e di impatto delle azioni di breve, medio e lungo termine	23
5.2.2 Schede di monitoraggio dell’attuazione delle azioni trasversali.....	25
ALLEGATI	27

1. Premessa

Il presente documento nasce dalla consapevolezza di come e quanto i problemi ambientali siano direttamente collegati al nostro modo di vivere, agire, di gestire le risorse naturali: i beni di consumo, le abitazioni, gli spostamenti e i prodotti alimentari sono fra i maggiori responsabili di molti impatti ambientali, delle emissioni di gas serra, dell'inquinamento, dello sfruttamento dei terreni e della produzione dei rifiuti.

Le comunità di tutto il mondo stanno fronteggiando drammatiche conseguenze dovute al cambiamento climatico, all'eccessivo sfruttamento di risorse naturali, alla continua riduzione della biodiversità, al deterioramento del suolo e ad un consistente aumento della povertà. Queste problematiche non possono essere affrontate senza che ci sia una transizione verso produzioni e pratiche di consumo più sostenibili a sostegno di una crescita sostenibile, come richiamata dalla Strategia Europa 2020. Ogni prodotto o servizio comprato, e quindi consumato, ha un impatto ambientale durante il suo ciclo di vita. Scegliere di comprare "verde" vuol dire preferire quei beni che hanno un impatto ridotto sull'estrazione di materie prime, sulle emissioni prodotte durante il ciclo produttivo, sul consumo d'acqua ed energia o prodotti utilizzando materiale riciclato o energia da fonti rinnovabili o che riducono il consumo energetico durante l'uso, e che siano facilmente differenziabili e riciclabili.

A tal fine, già a partire dalla metà degli anni novanta, la Comunità Europea ha avviato un percorso per l'adozione di politiche volte a stimolare lo sviluppo di un mercato maggiormente "ecologico". Vengono così introdotti in quegli anni gli acquisti pubblici ecologici (Green Public Procurement - GPP) quale strumento incisivo per ridurre l'impatto ambientale delle amministrazioni pubbliche utilizzando queste ultime quali leve per orientare le tendenze della produzione e del consumo verso pratiche maggiormente sostenibili.

Introdurre gli acquisti pubblici verdi vuol dire rivolgersi al mercato in maniera diretta, coinvolgere le imprese in un percorso di miglioramento e di innovazione in chiave ambientale ed orientare le produzioni e le filiere produttive verso una conversione ecologica che sia di stimolo anche allo sviluppo delle filiere locali, in particolare nell'ottica dell'economia circolare.

Adottare una politica di acquisti pubblici verdi contribuisce al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali:

1. Migliorare le prestazioni ambientali degli enti pubblici attraverso le scelte di acquisto e consumo;
2. Indicare all'industria il percorso per la produzione di beni con caratteristiche di sostenibilità ambientali superiori, pur tenendo conto delle leggi di mercato;
3. Indurre comportamenti eco-compatibili nei consumatori;
4. Introdurre il principio dell'economia circolare;
5. Tutelare la salute umana e dell'ambiente.

La redazione del presente documento “Piano di Azione della Regione Friuli Venezia Giulia per gli acquisti verdi” vuole essere uno strumento attraverso il quale la Regione Friuli Venezia Giulia risponde quindi con piena efficacia alle raccomandazioni che arrivano dalla Commissione Europea, la quale indica gli acquisti pubblici come strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e solidale ed integra in senso programmatico e sistematico quanto contenuto all’interno del Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e “1° correttivo” Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56) che ha reso obbligatori l’utilizzo del GPP sulla base dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e la valutazione delle offerte secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, legando questo concetto al ciclo di vita di prodotti, servizi e concessioni da misurarsi con criteri oggettivi in grado di pesare le performance ambientali, energetiche, sociali ed economiche di media e lunga durata.

2. Il contesto di riferimento del GPP

Il Green Public Procurement (GPP) viene definito come l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

La Pubblica Amministrazione è chiamata a perseguire il principio della dematerializzazione dell’economia, riducendo gli sprechi e ottimizzando le risorse impiegate (materiali ed energetiche), per il soddisfacimento delle medesime funzioni.

Adottare il GPP contribuisce in maniera significativa a conseguire obiettivi di miglioramento ambientale, come:

- riduzione dell’uso delle risorse naturali (acqua, minerali, foreste);
- riduzione del consumo energetico;
- sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili;
- riduzione degli scarti e dei rifiuti;
- riduzione delle emissioni e degli scarichi inquinanti in aria acqua e suolo;
- riduzione-delle sostanze chimiche e delle sostanze pericolose;
- tutela del lavoro dignitoso (ovvero che si realizza nel rispetto delle regole e dei diritti fondamentali delle persone);
- protezione della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- aumento del riuso, riciclo e recupero delle risorse e degli scarti;
- miglioramento della gestione ambientale;
- attenzione alle caratteristiche etologiche degli animali.

Considerando che la quota degli acquisti pubblici sulla globalità del sistema economico dei paesi europei in termini di PIL si attesta annualmente su una quota pari a circa il 19% (17% in Italia) appare manifesto come l'adozione del GPP consenta di favorire la diffusione di un modello di produzione e consumo sostenibili.

In questo contesto è altresì fondamentale che si creino le condizioni per cui anche le piccole e medie imprese siano ampiamente coinvolte nel percorso di ri-orientamento dei processi di produzione e consumo per coglierne anche loro i vantaggi e non subirne l'attuazione in maniera passiva.

2.1 Gli acquisti verdi nella normativa europea

L'efficacia del Green Public Procurement (GPP) nel favorire la diffusione di un modello di produzione e consumo sostenibile si può desumere dal notevolissimo riconoscimento che gli viene conferito, sia in sede comunitaria sia internazionale, come strumento di politica ambientale, industriale ed economica.

Il GPP è ritenuto talmente importante nell'Unione Europea che diversi sono stati i richiami a questo strumento nel corso degli anni. L'obiettivo è stato quello di fornire orientamenti sulle modalità per ridurre l'impatto ambientale provocato dal consumo del settore pubblico e utilizzare gli acquisti verdi della pubblica amministrazione per stimolare l'innovazione nelle tecnologie, nei prodotti e nei servizi ambientali.

Già a partire dagli anni '90, la Commissione Europea ha progressivamente aumentato la propria attenzione verso lo strumento del Green Public Procurement, attraverso il Libro Verde "Gli appalti pubblici nell'Unione Europea" del 1996. Il GPP infatti, intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica visto il peso rilevante degli acquisti pubblici sull'intero sistema economico dei Paesi europei.

Di seguito, si evidenziano diversi documenti della Commissione europea rilevanti per la diffusione del GPP:

- la Comunicazione n. 302/2003 sull'IPP "Politica integrata dei prodotti: Sviluppare il concetto di Ciclo di Vita ambientale" che ha invitato gli Stati membri ad adottare i Piani d'azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione;
- le Direttive europee 2004/18/CE 2004/17/CE, che hanno dato un significativo supporto giuridico al GPP;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 400 del 16 giugno 2008 "Acquisti pubblici per un ambiente migliore", che ha accompagnato il Piano d'Azione Europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (SCP/SIP);
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 397 del 16 giugno 2008, che ha stabilito precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l'Unione Europea, proponendo come obiettivo, da conseguire entro il 2010, il 50% di acquisti "verdi" (sia come numero di appalti che come volume di acquisti);
- la Comunicazione relativa alla "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010, per promuovere la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso il

ricorso agli “appalti verdi”; questa strategia, oltre a confermare l’impegno per il potenziamento della responsabilità sociale d’impresa, assegna agli appalti pubblici un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere, ovvero per:

- migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese, utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda;
 - favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio;
 - favorire il sistema imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.
-
- il Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, del 27 gennaio 2011, in cui si sottolinea il ruolo strategico degli appalti pubblici per affrontare sfide come la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico o la riduzione delle materie prime impiegate, sul presupposto che la domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili possa orientare, nel tempo, la produzione e quindi i modelli di consumo;
 - la Raccomandazione 2013/179/UE “relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni” è diretta a promuovere l’utilizzo dei metodi per determinare l’impronta ambientale nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita dei prodotti, servizi o della propria organizzazione. Si rivolge agli Stati membri e alle organizzazioni pubbliche e private che misurano o comunicano le informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti, servizi o della propria organizzazione;
 - la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”. In particolare viene precisato che saranno adottate misure volte a migliorare la prestazione ambientale di beni e servizi nel corso dell’intero ciclo di vita, attraverso la combinazione equilibrata di incentivi per i consumatori e per gli operatori economici (comprese PMI), strumenti di mercato e norme finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei prodotti;
 - la Comunicazione della Commissione Europea n. 398 del 2 luglio 2014 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti";
 - le Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, che favoriscono il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di promuovere la qualità e l’innovazione negli appalti pubblici, anche attraverso l’inclusione degli aspetti ambientali e sociali. Si sottolinea l’apporto decisivo di tali Direttive nell’evidenziare il ruolo degli appalti pubblici verdi nell’ambito della Strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato, necessari alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente dei finanziamenti pubblici.

Gli obiettivi generali del Nuovo Pacchetto Direttive sono quattro, tra cui la semplificazione dell’accesso agli appalti pubblici, l’agevolazione della partecipazione da parte delle Piccole Medie Imprese, l’utilizzo degli appalti

quale leva per favorire le innovazioni e l'inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici (GPP). A tale scopo la Direttiva 24 introduce due articoli chiave dell'intero processo:

- art. 67 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- art. 68 Analisi dei costi lungo il ciclo di vita

insieme ai "Considerando" della Direttiva 24 del 2014 che evidenziano maggiormente le novità in campo ambientale e sociale (in particolare il 37, 47, 74, 75, 76, 92 e 97).

L'Articolo 67 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'aggiudicazione degli appalti essenzialmente sulla base dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

Inoltre si introduce il concetto di valutazione del costo lungo il ciclo di vita (Articolo 68) che invita a valutare, quando si esamina l'offerta economica, non solo il "prezzo d'acquisto" ma tutti i costi che potrebbero emergere durante l'intero ciclo di vita di un appalto di lavori, servizi o forniture, che quindi comprenderebbero i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- costi relativi all'acquisizione;
- costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- costi di manutenzione;
- costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Inoltre nella Direttiva – soprattutto attraverso i "Considerando" – viene enfatizzata la presa in considerazione degli aspetti sociali, nuova frontiera del processo di integrazione dei criteri di sostenibilità nelle procedure di appalto attraverso misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell'Unione.

In Europa possiamo quindi affermare che Green Public Procurement significa innanzitutto qualificazione ambientale e sociale della domanda pubblica, con il suo forte peso nel processo di formazione del PIL europeo, creazione di domanda per una Green Economy nei settori ritenuti prioritari, forte stimolo ai lavori verdi e alle professioni ambientali (Green Jobs), promozione del modello economico europeo - basato sull'innovazione ambientale di prodotto e di processo e sulla tutela dei diritti conseguenti alle politiche del welfare - impulso all'eco-innovazione e alla competitività, riduzione degli impatti ambientali associati alle filiere produttive, ed in particolare creazione di un'economia a bassa intensità di carbonio e ad alta efficienza nell'uso delle risorse.

2.2 Il Piano di Azione Nazionale per il GPP

A livello nazionale, per quel che riguarda invece le fonti normative, si può far riferimento a sei fonti che rappresentano degli snodi importanti nella diffusione del GPP:

- A. La norma che ha introdotto il GPP in Italia, ovvero l'articolo 1 commi 1126, 1127, 1128 della Legge n. 296 del 27-12-2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
- B. Il D.Lgs. 152/2006 che prevede all'articolo 196 che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;
- C. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che danno la possibilità di introdurre i criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici;
- D. Il Decreto Interministeriale 11 aprile 2008 n. 135 con il quale è stato approvato il "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", ovvero il Piano d'azione nazionale sul GPP, aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
- E. I Decreti Interministeriali relativi ai Criteri Ambientali Minimi;
- F. Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il "Correttivo" Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. che con l'art. 34 pone l'obbligo dell'inserimento dei CAM (Criteri ambientali minimi) per il 100% del valore delle gare d'appalto riguardanti tutte le categorie di forniture e affidamenti per i quali siano stati elaborati.

Il Piano d'azione nazionale sul GPP (PAN GPP) definisce i tre obiettivi ambientali fondamentali da raggiungere attraverso gli acquisti verdi:

- Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO₂;
- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Il PAN GPP individua le categorie di beni, servizi e lavori, più rilevanti per quanto concerne gli impatti ambientali ed i volumi di spesa, per i quali definire i 'Criteri Ambientali Minimi' (CAM), ovvero:

- a) Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- b) Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- c) Gestione dei rifiuti
- d) Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)

- e) Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- f) Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- g) Prodotti tessili e calzature
- h) Cancelleria (carta e materiali di consumo)
- i) Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- j) Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- k) Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

Il PAN, in maniera coerente con quanto indicato della Commissione Europea per tutti gli Stati Membri, fissava inoltre per il 2014 l'obiettivo del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di azione dei CAM, questo obiettivo può considerarsi "superato".

Per quanto riguarda l'organizzazione delle politiche per il GPP, gli enti pubblici sono tenuti a effettuare un'analisi dei propri fabbisogni per razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo d'acquisto, redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP.

2.2.1 Definizione dei CAM

Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l'individuazione di una serie di "criteri ambientali minimi" (CAM) per gli acquisti relativi alle categorie merceologiche individuate come prioritarie.

I CAM riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali", collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare in senso ecologico sia le forniture che i servizi, lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

La struttura e la procedura di definizione dei CAM consentono di agevolare il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed essere in linea con i principi del PAN GPP: esse infatti, devono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come "verde" la fornitura o il servizio cui si riferiscono nonché i relativi mezzi di prova, per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti. Inoltre, forniscono indicazioni utili al Mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi di produzione, in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.

Per la definizione dei CAM sono stati istituiti i seguenti organismi:

- Il "Comitato di Gestione" (istituito con DM 185 del 18 ottobre 2007) al quale è affidata l'attività di coordinamento e alcuni compiti tecnici, è composto dai rappresentanti del MATTM, MISE, MEF e MiPAAF, dell'ANAC e dell'ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da esperti di alcune ARPA e da due componenti in rappresentanza delle regioni.
- Il "Tavolo di confronto permanente", dove il MATTM e la CONSIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione.

I CAM sono redatti partendo dallo schema di criteri ecologici proposti dalla Commissione Europea nel *toolkit* europeo e vengono adattati ed integrati per renderli più facilmente applicabili al contesto nazionale. Per la elaborazione dei CAM vengono istituiti dei gruppi di lavoro composti da esperti e da referenti delle associazioni di categoria dei produttori. I documenti così elaborati vengono sottoposti ad un confronto con gli operatori economici, tramite le associazioni di categoria e successivamente approvati dal Comitato di Gestione.

La stesura finale dei CAM approvata dal Comitato di Gestione, viene inviata ai ministeri interessati per acquisire eventuali osservazioni prima di essere adottata con Decreto del Ministro dell'Ambiente pubblicato in G.U.

La tabella seguente riporta le categorie merceologiche per le quali sono in vigore i CAM al mese di ottobre 2017.

Categoria merceologica	Decreto istitutivo
1. Apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio	Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014). Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio.
2. Arredi per interno	DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017). Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi.
3. Arredo Urbano	Decreto 5 febbraio 2015. (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015). Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.
4. Ausili per l'incontinenza	Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Criteri Ambientali Minimi per le forniture di servizi per l'incontinenza.
5. Carta	Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.
6. Cartucce per stampanti	Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014). Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e l'affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.

7. Edilizia (progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici)	Decreto 11 ottobre 2017 (G.U. - S.G. n. 259, dd. 6/11/2017) Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
8. Illuminazione pubblica	Decreto 27 settembre 2017 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017). Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.
9. Pulizia e prodotti per l'igiene	Decreto 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.
10. Rifiuti urbani	Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014). Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
11. Ristorazione collettiva e derrate alimentari	Decreto 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011). Criteri ambientali minimi Per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.
12. Sanificazione per strutture ospedaliere	D.m. 18 ottobre 2016 (G.U. n. 262 del 9 novembre 2016). Criteri ambientali minimi per L'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti
13. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)	D.m. 7 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012). Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici: illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento.
14. Tessili	DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017). Criteri ambientali minimi per prodotti tessili
15. Veicoli	D.m. 8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012). Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.
16. Verde pubblico	Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014). Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di Ammendanti.

3. Gli Acquisti Verdi nella Regione Friuli Venezia Giulia

3.1 Le azioni propedeutiche e i legami con le altre iniziative regionali

Il GPP è uno strumento attraverso il quale la Regione Friuli Venezia Giulia è chiamata ad esprimere in maniera concreta il suo impegno per la sostenibilità ambientale alla luce della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», del nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in vigore dal 19 aprile 2016, che implementano diverse regole «green» sia per quanto riguarda in generale i criteri per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, sia per quanto riguarda i cosiddetti «criteri ambientali minimi» (CAM), che adesso l'Amministrazione Pubblica deve obbligatoriamente inserire in tutti i bandi di gara per l'approvvigionamento di determinati beni, servizi e lavori (e tutte le fattispecie previste dal codice appalti).

Il percorso di introduzione del GPP nell'amministrazione regionale è stato avviato con la creazione del "Gruppo di lavoro interdirezionale a supporto dell'iniziativa regionale di Green Public Procurement (GPP)", costituito con decreto n.265/GEN del 13 Aprile 2015 (ricostituito con decreto n. 3482/DGEN del 5 dicembre 2016 che ne ha prorogato l'attività fino al 30 giugno 2019) che come prima attività ha realizzato un'analisi dei principali centri di acquisto e rilevato i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nel triennio 2012-2014, evidenziando sia le differenti tipologie procedurali seguite, sia i casi di inserimento di criteri ambientali. Il lavoro è stato ampliato ed approfondito con un'analisi degli acquisti effettuati dalle varie direzioni regionali e dagli enti regionali per il biennio 2015-2016, finalizzata ad individuare le funzioni e le procedure interessate dall'introduzione degli acquisti verdi e a rilevare le esperienze di acquisto verde già in atto presso le Direzioni e gli enti regionali.

Sono state inoltre individuate, con il supporto del gruppo di lavoro ed attraverso un processo di consultazione interno, le iniziative regionali con le quali il Piano di Azione deve entrare in sinergia al fine di garantire coerenza tra le politiche rilevanti e di rafforzare gli obiettivi di piani e programmi di settore.¹

In particolare i settori di maggiore rilevanza per l'utilizzo strategico degli acquisti verdi a livello regionale sono:

- Settore agricolo, con riferimento agli obiettivi del PSR del FVG Il PSR del FVG 2014 – 2020 di contribuire al miglioramento della competitività dell'agricoltura e dei produttori primari; concorrere alla preservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi e alla LR 26/2005 che prevede contributi per progetti innovativi di agricoltura sostenibile;
- Settore forestale per cui il PSR del FVG 2014 – 2020 prevede priorità ed impegni in ordine alla gestione forestale sostenibile e alla tracciabilità ambientale della materia prima (Catena di Custodia).

¹ L'allegato 1 contiene Il quadro di dettaglio dei Piani e delle misure di interesse per il GPP

Per quanto riguarda i comparti ambientali per cui il Piano GPP può rafforzare azioni previste nell'ambito di altri strumenti di pianificazione sono di particolare rilievo il Piano di Miglioramento della Qualità dell'Aria ed il connesso Piano di Azione Regionale, che contengono misure specifiche per la promozione della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica e del ricorso ad energie alternative, con interventi sia nel settore pubblico sia in quello privato e con azioni formative, e il Piano Energetico Regionale, che a sua volta contiene misure volte alla promozione dell'efficienza energetica ed all'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

Gli obiettivi e le misure per la riduzione del prelievo di risorse naturali e la prevenzione della produzione dei rifiuti stabiliti a livello regionale sono da considerarsi imprescindibili nell'attuazione del Piano di Azione per il GPP, per cui si fa riferimento a:

- LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"
- PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.
- PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres.
- PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres.

Infine le azioni del Piano sono sviluppate in piena coerenza con le strategie ed indicazioni comunitarie e nazionali per l'economia circolare, per la cui declinazione a livello regionale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro.

3.2 Le finalità e l'approccio della politica regionale per gli acquisti verdi

Il Piano d'Azione per il GPP della Regione Friuli Venezia Giulia ha la finalità di promuovere ed implementare politiche e pratiche di GPP all'interno dell'Amministrazione regionale introducendo gli acquisti verdi nelle Direzioni Centrali e negli Enti regionali e diffondendo e incentivando il GPP in tutto il comparto pubblico locale.

Partendo dal presupposto che l'obiettivo nazionale di GPP è ormai al 100% sul totale degli acquisti pubblici per le categorie individuate come prioritarie dal PAN GPP, bisogna in ogni modo:

- favorire il processo di adozione dei CAM da parte degli enti e delle imprese che parteciperanno alle gare pubbliche;
- agevolare la partecipazione delle Micro, Piccole Medie Imprese;
- utilizzare gli appalti per favorire le innovazioni di processo e di prodotto;
- introdurre negli appalti oltre a criteri di sostenibilità ambientale anche criteri di sostenibilità sociale.

- cogliere le opportunità legate all'adozione volontaria di pratiche di acquisto verde nei settori non ancora oggetto di CAM dove vi siano significativi vantaggi ambientali e dove si possa contribuire al raggiungimento di obiettivi di altre strategie regionali.

Nello specifico inoltre, il Piano regionale per il GPP mira a:

- Rafforzare la diffusione di pratiche di gestione forestale sostenibile, promuovendo sia l'estensione della certificazione delle foreste di proprietà pubblica e privata sul territorio regionale sia la certificazione di catena di custodia delle aziende di prima e seconda lavorazione del legno e della carta;
- Contribuire alla strategia regionale per la specializzazione intelligente S3 che prevede per la bioeconomia riferimenti alla tracciabilità e sostenibilità dei materiali;
- Contribuire alla definizione delle linee di indirizzo per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
- Promuovere la diffusione di pratiche di economia circolare a livello regionale e locale.

Per far diventare il GPP una prassi consolidata sono necessari obiettivi chiari e target da raggiungere e azioni e strumenti da mettere in campo, tenendo conto nella fase iniziale dei costi diretti e indiretti della procedura, per non impattare eccessivamente sulle micro, piccole e medie imprese.

Bisognerà rafforzare le politiche di acquisto verde attraverso:

- il coinvolgimento e l'accompagnamento personalizzato della Pubblica Amministrazione, delle società partecipate e delle imprese;
- il change management, ovvero un approccio strutturato al cambiamento, dei responsabili degli acquisti pubblici;
- la corretta e costante formazione e informazione per migliorare la conoscenza della tematica e del processo virtuoso che può e deve essere innescato;
- la progettazione e realizzazione di bandi verdi pilota, ovvero di bandi tipo.

Al fine di rendere l'adozione del GPP efficace ed efficiente dovrà essere adottato un approccio che:

- anticipi il processo con adeguata formazione;
- metta in condizione i funzionari (anche tramite incontri con le Regioni virtuose) di operare correttamente sia nell'adozione dei CAM già approvati sia nell'individuazione ed utilizzo di criteri ambientali e sociali per ulteriori categorie di acquisto;
- permetta un avvio graduale.

3.3 Gli obiettivi

Per raggiungere tale scopo il Piano d'Azione per il GPP della Regione Friuli Venezia Giulia, si pone per il triennio 2018–2020, quattro obiettivi specifici:

A. Introduzione dei criteri ambientali minimi per tutti gli acquisti di beni, servizi ed opere per i quali sono stati definiti

→ I CAM saranno progressivamente introdotti in tutte le procedure di acquisto di beni, servizi ed opere ricadenti nelle categorie merceologiche rilevanti, come previsto dalla normativa vigente, attraverso lo sviluppo e la diffusione di tutti gli strumenti di supporto ed aggiornamento necessari alla loro applicazione.

B. Rafforzamento ed estensione del campo di intervento degli acquisti verdi a settori strategici con possibile inclusione dei criteri sociali

→ Il campo di intervento del GPP sarà esteso ad alcuni settori strategici, per i quali ancora non sono stati definiti i CAM a livello nazionale, e potrà includere l'adozione di criteri sociali al fine di:

- anticipare la normativa così da ridurre i tempi di adeguamento dei responsabili degli acquisti e stimolare il mercato;
- favorire la coerenza tra la politica degli acquisti verdi e le altre politiche regionali;
- favorire il rafforzamento delle filiere locali sostenibili.

Un focus particolare sarà dedicato alla promozione di esperienze di acquisti circolari, ovvero quegli acquisti in grado di garantire il riuso e/o riciclo di beni o di parte dei materiali in cui sono realizzati con la finalità di contribuire alla promozione e diffusione di processi ed attività collegati a sistemi di economia circolare.

C. Diffusione degli acquisti verdi (GPP) sul territorio regionale anche attraverso l'accompagnamento dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale

→ Sarà promosso un sistema di domanda pubblica *verde* (ovvero domanda per beni e servizi ad impatto ambientale ridotto) esteso e uniforme per garantire l'adempimento della normativa da parte di tutto il sistema della pubblica amministrazione che opera sul territorio regionale, ma anche per fornire alle imprese della regione un'informazione univoca e coerente e favorire l'innescarsi di processi di innovazione e partnership pubblico-private, attivando tutti gli strumenti di formazione e/o accompagnamento necessari. In questo contesto, sarà data attenzione specifica all'accompagnamento delle amministrazioni pubbliche e delle piccole e medie imprese affinché possano essere attori protagonisti del mercato "verde" a livello regionale.

D. Razionalizzazione dei consumi, diffusione di comportamenti virtuosi e scambio di buone pratiche

→ Saranno promosse pratiche di consumo sostenibile negli uffici, sia attraverso interventi di gestione virtuosa delle attrezzature e degli approvvigionamenti sia attraverso la diffusione di comportamenti sostenibili. Sarà inoltre favorito lo scambio di buone pratiche tra direzioni ed enti regionali e con altri enti.

3.4 Le azioni e i risultati attesi

Per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi sopra descritti sono state individuate e sono descritte le azioni specifiche da realizzare nel breve, medio e lungo periodo. Le azioni di breve periodo hanno come scadenza il primo anno di implementazione del piano, quelle del medio e lungo periodo sono da portare a compimento entro il triennio. Saranno inoltre realizzate delle azioni di carattere trasversale volte a rafforzare il raggiungimento degli obiettivi del Piano, attraverso la diffusione di informazioni e la promozione di forme di incentivazione all'adozione dei criteri ambientali. Per tutte le tipologie di azioni individuate sono stati definiti anche i target e i risultati attesi.

Dopo il primo anno di attuazione sarà condotta una verifica volta a valutare lo stato di avanzamento e a confermare o correggere le azioni previste per il medio e lungo periodo.

Azioni di breve, medio e lungo periodo, target e risultati attesi per obiettivo specifico

Obiettivo	Azioni di breve periodo	Azioni di medio e lungo periodo	Target e risultati attesi
<p>A. Introduzione dei criteri ambientali minimi in vigore per tutti gli acquisti di beni, servizi ed opere per i quali sono stati definiti</p>	<p>Help desk</p> <p>Laboratori tecnici</p> <p>Linee guida acquisti verdi tramite MEPA</p>	<p>Incontri di aggiornamento normativo</p> <p>Aggiornamento prezzario lavori pubblici</p>	<p>10 laboratori tecnici con presentazione di almeno 1 bando che includa i CAM</p> <p>4 incontri di aggiornamento normativo</p> <p>Inserimento dei CAM in vigore nelle procedure di acquisto realizzate da tutti i settori dell'amministrazione regionale e negli accordi quadro della CUC</p>
<p>B. Rafforzamento ed estensione del campo di intervento degli acquisti verdi a settori strategici ed inclusione dei criteri sociali</p>	<p>Diffusione e aggiornamento Delibera regionale n. 2252 del 2004 per la valorizzazione del legno certificato</p> <p>Avvio del processo di certificazione della catena di custodia per la stamperia regionale</p> <p>Linee guida per l'introduzione di criteri di sostenibilità nell'organizzazione degli eventi regionali e di tutti gli acquisti ad essi correlati²</p> <p>Linee guida per acquisto di gadget e materiale promozionale con criteri ambientali e sociali</p> <p>Diffusione di materiale</p>	<p>Certificazione centro stampa regionale (catena di custodia PEFC)</p> <p>Definizione criteri ambientali minimi regionali per costruzione e manutenzione strade</p> <p>Realizzazione di un acquisto pilota con criteri sociali</p> <p>Realizzazione di 1 azione pilota su GPP ed economia circolare</p>	<p>Almeno 3 capitolati con criteri ambientali in settori dove non sono in vigore i CAM del Piano di Azione Nazionale GPP</p> <p>Almeno 1 bando con criteri sociali</p> <p>Almeno 1 acquisto "circolare" con criteri premiali di vicinanza</p> <p>Certificazione di una catena di custodia</p>

² L'azione sarà svolta in linea con il regolamento sulle manifestazioni sostenibili approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098 dell'8 maggio 2017

	informativo sui criteri sociali		
C. Diffusione degli acquisti verdi (GPP) sul territorio regionale anche attraverso l'accompagnamento delle piccole e medie imprese	<p>Realizzazione forum regionale sul GPP</p> <p>Glossario GPP per le imprese</p> <p>Glossario GPP per gli enti pubblici</p> <p>Protocollo di intesa con camere di commercio ed associazioni di categoria per la diffusione del GPP</p> <p>Incontri settoriali rivolti ad ordini professionali e PMI</p>	<p>Creazione di una rete regionale per il GPP</p> <p>Incontri settoriali rivolti ad ordini professionali e PMI</p> <p>Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni sostenibili</p>	<p>3 incontri all'anno con ordini professionali e PMI</p> <p>Realizzazione di una manifestazione sostenibile</p> <p>Divulgazione degli acquisti verdi negli enti locali</p> <p>Realizzazione di una pubblicazione mirata su "Illuminazione pubblica" nell'ambito del programma PREPAIR</p>
D. Razionalizzazione dei consumi, diffusione di comportamenti virtuosi e scambio di buone pratiche	<p>Vademecum su comportamenti sostenibili in ufficio</p> <p>Azione pilota per la razionalizzazione dei consumi delle attrezzature informatiche e dei consumi energetici relativi all'illuminazione ed al riscaldamento/raffrescamento degli edifici regionali</p> <p>Partecipazione ad evento di confronto con altre regioni italiane ed europee</p>	<p>Creazione vetrina delle buone pratiche regionali</p> <p>Estensione raccolta differenziata dei rifiuti a tutte le direzioni e a tutti gli enti e agenzie regionali</p>	<p>Almeno 15 buone pratiche regionali rilevate</p> <p>Raccolta differenziata dei rifiuti in tutti gli uffici regionali (carta, plastica, vetro)</p> <p>1 progetto pilota sulla razionalizzazione dei consumi e lo scambio di buone pratiche</p>

Azioni trasversali al raggiungimento degli obiettivi del Piano

Finalità dell'intervento	Azioni	Target e risultati attesi al 2018	Target e risultati attesi al 2019	Target e risultati attesi al 2020
Consolidare le competenze delle strutture regionali e lo scambio di informazioni all'interno dell'amministrazione	Incontri formativi <i>on demand</i> su questioni operative	Almeno due incontri l'anno rivolti ai Responsabili delle stazioni appaltanti e della centrale di acquisto regionale	Almeno due incontri rivolti ai Responsabili delle stazioni appaltanti e della centrale di acquisto regionale	Almeno due incontri rivolti ai Responsabili delle stazioni appaltanti e della centrale di acquisto regionale
		Aggiornamenti trimestrali	Aggiornamenti trimestrali	Aggiornamenti trimestrali
		Erogazione di almeno 2 moduli di e-learning	Erogazione di almeno 1 modulo di e-learning	Erogazione di almeno 1 modulo di e-learning
		3 capitolati tipo	1 capitolato tipo	1 capitolato tipo
		Attivazione area intranet dedicata		
		Servizio di informazione periodica e FAQ a cura della CUC		
		Linee guida all'utilizzo dei CAM e capitolati tipo		
	Formazione online			
	Creazione area intranet dedicata al			

	GPP			
Utilizzare i criteri ambientali per l'erogazione di finanziamenti agli enti locali e/o alle imprese	Elaborazione criteri di premialità da inserire nei bandi di finanziamento	Almeno 1 bando di finanziamento con criteri ambientali	Almeno 1 bando di finanziamento con criteri ambientali	Almeno 1 bando di finanziamento con criteri ambientali
Incentivare la diffusione di sistemi di gestione ambientale e strumenti innovativi	Realizzazione di un'azione pilota			Adozione di certificazioni e/o sistemi di gestione ambientale di processo/prodotto in almeno 3 imprese regionali
Azioni di comunicazione e sensibilizzazione verso il territorio (enti pubblici, imprese, cittadini, associazioni di categoria, etc.) e divulgazione delle buone pratiche di GPP	Declinazione per il settore del GPP del logo regionale di sostenibilità previsto dalla LR 34/2017	Progettazione e avvio di una campagna di sensibilizzazione	Realizzazione azioni previste dalla campagna di sensibilizzazione	Realizzazione azioni previste dalla campagna di sensibilizzazione
	Sezione all'interno del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata al GPP e al PA			
	Integrazione strumenti informativi esistenti es. servizio Avvisami			

4. Governance

4.1 Gestione e implementazione del Piano

La gestione e l'implementazione del Piano sono coordinate dalla Direzione centrale ambiente ed energia assieme al "Gruppo di Lavoro interdirezionale".

La Direzione centrale ambiente ed energia è chiamata a:

- verificare che venga data esecutività alle azioni del Piano;
- convocare e coordinare il Gruppo di Lavoro interdirezionale per definire il coinvolgimento delle singole Direzioni nella realizzazione delle azioni del Piano, inclusa l'individuazione e l'attivazione degli stakeholder interni ed esterni;
- verificare che le azioni vengano realizzate in sinergia con le attività degli altri gruppi di lavoro interdirezionali e/o tematici;
- condurre una verifica annuale dello stato di avanzamento del Piano e l'eventuale formulazione di revisioni ed azioni correttive con il supporto del Gruppo di lavoro interdirezionale;
- coordinare il sistema di monitoraggio del Piano, recependo eventuali indicazioni provenienti da strutture sopra-regionali.

I componenti del Gruppo di Lavoro interdirezionale proverranno dalle Strutture Regionali che sono state già coinvolte nella stesura del presente Piano d'Azione e comprenderà le Direzioni Centrali rilevanti in termini di volume di appalti generati.

Inoltre, il Gruppo di Lavoro interdirezionale potrà coinvolgere, in fase di implementazione del Piano d'Azione, le professionalità di altre strutture e Direzioni regionali, a seconda delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi.

Il Gruppo di Lavoro interdirezionale potrà altresì operare in collaborazione con rappresentanti degli enti locali, delle Aziende Regionali e di soggetti privati, in relazione alle attività di Comunicazione e sensibilizzazione e formazione che la Regione intenderà promuovere per la diffusione del GPP sul territorio.

4.2 Comunicazione interna e gestione delle attività

Il Gruppo di lavoro interdirezionale si avvarrà degli strumenti di comunicazione interna messi a punto nell'ambito della realizzazione del Piano, in particolare dell'area intranet, per scambiare documenti ed aggiornamenti.

Saranno definite delle liste di distribuzione per facilitare le comunicazioni via e-mail all'interno del Gruppo di lavoro interdirezionale. Gli incontri del Gruppo di lavoro interdirezionale avranno cadenza trimestrale fatte salve esigenze specifiche legate a fasi chiave della realizzazione del Piano. Sarà compito del gruppo di lavoro interdirezionale garantire che tutte le attività legate alla realizzazione del Piano siano svolte in maniera sostenibile, quindi garantendo la riduzione degli impatti ambientali legati alle attività di ufficio (es. riduzione dell'uso di carta, riduzione dei consumi energetici) e di quelli legati agli incontri (es. uso di mezzi pubblici o di modalità di car pooling e car sharing, uso di sistemi di videoconferenze). I referenti del Gruppo di lavoro

interdirezionale supporteranno inoltre la diffusione del vademecum dei comportamenti sostenibili presso le loro sedi.

5. Monitoraggio

5.1 Aspetti da monitorare e procedure di monitoraggio

Tutti gli obiettivi previsti dal Piano d'Azione saranno accuratamente monitorati al fine di verificare l'efficacia del Piano stesso e, in caso di eventuale discrepanza fra risultati attesi e raggiunti, poter conseguentemente analizzare le cause ed indagare eventuali ostacoli per elaborare possibili soluzioni.

Il presente Piano d'Azione prevede infatti la costruzione di un apposito sistema di monitoraggio finalizzato a:

- A. Controllare e misurare le procedure d'acquisto verdi realizzate nell'arco temporale sotteso dal Piano, in termini di:
 - o Numero di bandi (sia delle strutture regionali, della CUC che degli altri enti destinatari delle azioni del Piano).
 - o Categoria merceologica
 - o Tipo di procedura
 - o Importo (anche sul totale degli acquisti)
 - o % di introduzione dei criteri premianti

- B. Verificare lo stato di avanzamento delle azioni previste e il raggiungimento dei target fissati.

Il monitoraggio avrà cadenza annuale.

Il monitoraggio sulle procedure d'acquisto in termini di qualificazione ambientale degli stessi verrà eseguito a partire dai Criteri Ambientali Minimi così come definiti dal Ministero dell'Ambiente. Si dovrà tenere conto delle attività previste dal Codice degli Appalti e delle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni considerando che è in corso la definizione di procedure e responsabilità. Al momento il monitoraggio è demandato agli Osservatori per gli Appalti Pubblici. La definizione degli strumenti e delle procedure di monitoraggio dell'inserimento dei CAM sarà realizzata tenendo conto delle disposizioni fornite a livello nazionale, se presenti per quella data, altrimenti sarà definito un sistema regionale ad hoc.

In tutti i casi, il monitoraggio riguarderà anche le categorie merceologiche oggetto di interesse della politica regionale per i quali non sono stati adottati i CAM a livello nazionale. A tal fine, il Gruppo di lavoro interdirezionale condividerà con l'Osservatorio per gli Appalti pubblici le modalità di integrazione ed attuazione delle azioni di monitoraggio che potrebbero risultare aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Per quanto riguarda le procedure d'acquisto verde della Regione, il monitoraggio dovrà rilevare:

- Percentuale di “acquisti verdi”, sul totale degli acquisti;
- Nr. di procedure di “acquisto verde” bandite;
- Valore di spesa totale, relativa ad “acquisti verdi”, messo a gara e divisa per stazione appaltante;
- Nr. medio di operatori partecipanti alle gare relative ad “acquisti verdi”;
- Nr. di gare relative ad “acquisti verdi” andate deserte.

A livello degli Enti Locali e degli Enti Pubblici, gli strumenti di rilevazione del livello di penetrazione territoriale della politica del GPP verranno messi a punto tenendo conto delle informazioni che già vengono raccolte, nello specifico per i Comuni, attraverso strumenti esistenti. In particolare, l’applicativo web denominato O.R.So - Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale, adottato dalla Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti, istituito presso l’ARPA FVG, dispone già di una sezione dedicata agli acquisti verdi. Ad ogni modo sarà individuato un campione di Enti a cui inviare un questionario in cui rilevare i progressi fatti nell’impostazione di una politica di GPP (delibere, costituzione gruppi di lavoro interni, attività formative, azioni di comunicazione, progetti specifici, ecc), la tipologia di forniture verdi acquisite in termini quantitativi e il peso percentuale rispetto alla spesa complessiva.

Il monitoraggio di tipo quantitativo sarà accompagnato da un sistema di verifica qualitativo, volto da una parte a selezionare e valorizzare le buone pratiche realizzate dagli enti regionali e locali, dall’altro a rilevare eventuali criticità incontrate che potrebbero aver ostacolato la realizzazione degli adempimenti normativi relativi all’adozione dei CAM.

5.2 Indicatori e schede per il monitoraggio delle azioni del Piano

Per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni di breve, medio e lungo termine previste dal piano, saranno aggiornati semestralmente gli indicatori di progresso e saranno compilate delle apposite schede di monitoraggio per rilevare anche informazioni relative le modalità di realizzazione e gli impatti delle azioni realizzate, oltre al raggiungimento dei risultati attesi.

5.2.1 Quadro degli indicatori di progresso e di impatto delle azioni di breve, medio e lungo termine

Obiettivo A	
Indicatori di progresso	Indicatori di impatto
Attivazione Help desk: SI/NO n. Laboratori tecnici realizzati n. linee guida acquisti verdi tramite MEPA realizzate n. Incontri di aggiornamento normativo realizzati n. voci green inserite nel prezzario regionale dei	n. richieste help desk n. partecipanti ai laboratori tecnici n. partecipanti agli incontri di aggiornamento normativo

lavori pubblici	
Obiettivo B	
Indicatori di progresso	Indicatori di impatto
<p>Diffusione delibera su acquisti prodotti da foreste sostenibili: SI/NO</p> <p>n. categorie merceologiche per cui sono definiti CAM, linee guida o regolamenti a livello regionale</p> <p>n. bandi con criteri ambientali in settori dove non sono in vigore i CAM del Piano di Azione Nazionale GPP</p> <p>n. bandi con criteri sociali</p> <p>n. acquisti "circolari"</p> <p>Certificazione centro stampa regionale: SI/NO</p>	<p>n. enti coinvolti nella pubblicazioni di bandi verdi</p> <p>n. enti coinvolti nella pubblicazione di bandi con criteri sociali</p> <p>n. enti coinvolti nella realizzazione di acquisti circolari</p> <p>n. imprese rispondenti ai bandi con criteri ambientali, sociali e circolari</p>
Obiettivo C	
Indicatori di progresso	Indicatori di impatto
<p>n. forum regionali realizzati</p> <p>n. glossari GPP realizzati</p> <p>n. incontri settoriali rivolti ad ordini professionali e PMI</p>	<p>n. partecipanti forum regionali</p> <p>n. partecipanti per tipologia ad incontri settoriali</p> <p>n. enti partecipanti alla rete regionale per il GPP</p>
Obiettivo D	
Indicatori di progresso	Indicatori di impatto
<p>Elaborazione Vademecum su comportamenti sostenibili in ufficio: SI/NO</p> <p>Azione pilota per la razionalizzazione dei consumi delle attrezzature informatiche: SI/NO</p> <p>Partecipazione ad evento di confronto con altre regioni italiane ed europee: SI/NO</p> <p>n. buone pratiche regionali raccolte</p> <p>% direzioni ed enti in cui si effettua la raccolta differenziata</p>	<p>Riduzione consumi energetici</p> <p>Riduzione quantità di rifiuti non differenziata</p> <p>n. dipendenti raggiunti dal vademecum</p>

5.2.2 Schede di monitoraggio dell'attuazione delle azioni trasversali

Consolidare le competenze delle strutture regionali e lo scambio di informazioni all'interno dell'amministrazione			
Incontri formativi on demand	Periodo di svolgimento:	Oggetto dell'incontro:	Numero di partecipanti:
Servizio di informazione periodica e FAQ	Periodo di pubblicazione:	Oggetto dell'aggiornamento:	Numero soggetti destinatari:
Linee guida all'utilizzo dei CAM e capitolati tipo	Realizzazione (SI/NO):	Oggetto dei capitolati tipo:	Numero bandi pubblicati secondo capitolato tipo:
Creazione area intranet	Realizzazione (SI/NO):	Numero di utenti attivi:	

Utilizzare i criteri ambientali per l'erogazione di finanziamenti agli enti locali e alle imprese			
	Oggetto e pubblicazione del bando	Inserimento di criteri ambientali	Beneficiario/destinatario
FESR -POR			
FEASR			
FSE			
FSC			
FONDO DI COESIONE			

FEAMP			
PSR			
INTERREG			
ALTRI			

Incentivare la diffusione di sistemi di gestione ambientale e strumenti innovativi			
Realizzazione azione pilota	Oggetto azione:	Soggetti coinvolti:	Risultato:

Azioni di sensibilizzazione verso il territorio (funzionari pubblici, imprese, cittadini) e divulgazione delle buone pratiche di GPP			
Creazione del logo	Realizzazione (SI/NO):		
Pagina web dedicata al PAR	Realizzazione (SI/NO):	Frequenza aggiornamenti:	Numero di accessi:
Creazione di un marchio regionale per le micro-imprese e reti di micro-imprese	Realizzazione (SI/NO):	Numero imprese cui è stato rilasciato il marchio:	
Integrazione strumenti informativi esistenti es. servizio Avvisami	Strumenti integrati:	Data e oggetto dell'informativa:	Numero destinatari:
Campagne di sensibilizzazione	Numero di campagne di sensibilizzazione:	Finalità specifiche:	Strumenti adottati:

ALLEGATI

A. Quadro dei piani e delle misure di intervento regionali di interesse per il GPP

B. CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA TIPO ARREDI

PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER GLI ACQUISTI VERDI

ALLEGATO A

Quadro dei piani e delle misure di intervento regionali di interesse per il GPP

SETTORE DI INTERVENTO	PIANO/PROGRAMMA	MISURE/AZIONI/OBIETTIVI RILEVANTI
AMBIENTE E RIFIUTI	Piano di miglioramento della qualità dell'aria	<p>Misura 1: sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e delle persone nel territorio regionale</p> <p>Misura 2: incentivi al rinnovo del parco veicolare pubblico</p> <p>Misura 4: introduzione del "car pooling", "car sharing" e sistemi di condivisione di biciclette pubbliche ("bike sharing")</p> <p>Misura 15: impiego delle biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e calore [...]</p> <p>Misura 16: campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a bassa efficienza energetica</p> <p>Misura 17: incentivazione per l'installazione di generatori di energia elettrica e calore eolico.</p> <p>Misura 18: supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con il PER</p> <p>Misura 20: affiancamento alle aziende medio - grandi attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per l'individuazione nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell'aria.</p> <p>Misura 21: sviluppo di un programma di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso la diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie efficaci.</p> <p>Misura 22: Istituzione di corsi di formazione per amministratori e tecnici sul tema del risparmio energetico e sull'utilizzo di energie alternative.</p> <p>Misura 26: aggiornamento e riorganizzazione strumentale dei punti di misura della rete regionale di controllo della qualità dell'aria</p>
	Piano di azione regionale	Misura A2. Riduzione di due gradi della temperatura media impostata internamente agli edifici (ove possibile) rispetto a quanto indicato nella legge 10 del 1991, esentando gli edifici

		<p>che rientrino nella categoria B o superiore (A o Casa Passiva) in base all'attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune.</p> <p>A3. Sostituzione della combustione domestica della legna (ove possibile), con altre forme di combustione o riscaldamento tranne che per gli impianti con le seguenti caratteristiche minime: [...]</p> <p>A4. Interventi di riduzione del traffico e limitazione della circolazione per vetture pre EURO IV a gasolio o benzina, [...]</p> <p>A5. Riduzione del 10% delle emissioni degli impianti individuati nel periodo di applicazione della misura e rispetto alle emissioni giornaliere del normale esercizio così come dichiarate nell' inventario delle emissioni (INEMAR) relativo all'anno 2005</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"</p>	<p>Gli orientamenti forniti dalle Legge sono nel complesso tutti rilevanti per l'applicazione del GPP come si desume in particolare dai Principi e dalle finalità della Legge delineati rispettivamente negli articoli 1 e 2.</p> <p>Richiami specifici agli acquisti verdi: Art. 3 Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio - commi 1 e 6 Art. 5 Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici- commi 6 e 7</p>
	<p>PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.</p>	<p>Obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e la sensibilizzazione ad un uso consapevole ed efficiente delle risorse naturali; - l'estensione del ciclo di vita dei prodotti; - l'integrazione delle politiche ambientali nella gestione aziendale; - l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali della pubblica amministrazione. <p>Azioni:</p> <p>Sezione 1 - Sprechi alimentari: ritiro di pasti cotti non consumati da utenti di mense pubbliche e private Sezione 3 -Rifiuti cartacei: promozione delle buone pratiche negli uffici Sezione 5 -Imballaggi: diffusione dei prodotti sfusi; promozione della filiera corta; diffusione dell'eco-design; promozione imballaggi riutilizzabili Sezione 6 -Usa e getta: promozioni di eventi ecosostenibili Sezione 9 - Materiali da costruzione: promozione del riutilizzo in situ dei rifiuti da costruzione e demolizione di strade Sezione 11 -Acquisti verdi: applicazione dei criteri ambientali minimi</p>
	<p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI approvato con decreto del Presidente della</p>	<p>Obiettivo generale 1: promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti speciali, - obiettivo strategico 1 Riduzione della quantità dei rifiuti speciali - Azione A1: Attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti</p>

	<p>Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres.</p>	<p>Obiettivo generale 3: Minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica - obiettivo strategico 4 Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali - Azione 6: Promozione della bioedilizia</p>
	<p>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres.</p>	<p>Tra gli indirizzi specifici in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il sostegno e la promozione della riduzione dei beni “usa e getta”, degli imballaggi, degli sprechi alimentari e dei rifiuti cartacei; - il sostegno e la promozione della diffusione di punti vendita di beni sfusi, della filiera corta e degli acquisti verdi; -il sostegno e la promozione dell’utilizzo di acqua pubblica e di prodotti eco-sostenibili; - la promozione del riutilizzo degli imballaggi; - la promozione di iniziative volte al riuso dei beni ancora utilizzabili.
<p>ENERGIA</p>	<p>Piano Energetico Regionale (P.E.R.)</p>	<p>Misure afferenti alla scheda 10 del PER: aumentare l’efficienza energetica nel settore pubblico.</p> <p>10c in particolare: realizzare un abaco di schede tecniche con la descrizione di “interventi tipo” in materia di riqualificazione energetica [...] a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Predisporre in questo senso, le Linee guida regionali per favorire e promuovere l’utilizzo del GPP.</p> <p>17a: Costituzione di un Sistema informativo regionale per l’energia per garantire una gestione organica</p> <p>19c: applicare ed estendere la filosofia del progetto ECC ai vari ambiti produttivi, pubblici e privati, in collaborazione con gli enti locali, le imprese e le associazioni dei consumatori.</p> <p>21b: sviluppare o implementare strumenti informatici al fine di gestire le informazioni relative alla sostenibilità energetica ambientale (stato di attuazione delle misure dei PAES, informazioni sulle misure di promozione e incentivazione regionali, nazionali e comunitarie)</p> <p>25b: obbligo di un piano triennale per la PA, di ristrutturazione degli edifici pubblici ai fini del rispetto dei livelli minimi di FER, e incentivazione delle stesse attraverso un ordine di priorità nella assegnazione degli spazi finanziari.</p> <p>26b: avviare una semplificazione delle pratiche burocratiche legate alla realizzazione di impianti FER.</p> <p>27a: recepimento nella pianificazione regionale e comunale delle azioni del Piano nazionale inerente lo sviluppo della mobilità elettrica e dell’allestimento delle infrastrutture di ricerca, al fine di ridurre le emissioni di CO2 dovute al settore trasporti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali.</p>

		<p>32a: incentivazione sia con misure regolamentari e sia con stipula di accordi/protocolli/convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Regione, Province, Comuni), tra Rappresentanti degli operatori del settore e parti interessate del settore privato al fine di realizzare una rete di metanizzazione per autotrazione aumentando il numero di aree di servizio dedicate.</p> <p>32b: favorire la ricerca tecnologica e l'innovazione a favore della decarbonizzazione dei trasporti [...]</p>
AGRICOLTURA E FORESTE	FEASR Piano di sviluppo rurale 2014 - 2020	<p>Il PSR del FVG 2014 - 2020 ha due obiettivi rilevanti: contribuire al miglioramento della competitività dell'agricoltura e dei produttori primari; concorrere alla preservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi.</p> <p>Le misure a sostegno del settore forestale del PSR del FVG 2014 - 2020 o le misure che concernono la materia prima legno, prevedono priorità ed impegni in ordine alla gestione forestale sostenibile e alla tracciabilità ambientale della materia prima (Catena di Custodia).</p>
	Innovazione - LR 26/2005	<p>Contributi per progetti innovativi di agricoltura sostenibile, produzioni agricole e utilizzo dei sottoprodotti a scopo energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, miglioramento delle produzioni di qualità.</p> <p>Art. 16 foreste Art. 17 agricoltura</p>
	Organizzazione Comune di Mercato - OCM Vino	<p>Contributi europei per il Piano nazionale a sostegno del settore vitivinicolo. Vengono emessi bandi annuali.</p> <p>Misura investimenti: contributi per l'acquisto di botti, barriques e linee di spumantizzazione.</p> <p>Misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti.</p> <p>Misura promozione del vino nei Paesi terzi.</p>
	Strategia regionale per la Specializzazione intelligente S3	<p>Le nuove traiettorie prevedono, per la bioeconomia e il sistema arredo casa, riferimenti alla tracciabilità e sostenibilità dei materiali.</p>
	Piani di gestione forestale	<p>Sono lo strumento di pianificazione della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private. In essi sono previsti indirizzi per la gestione sostenibile delle foreste e la produzione di legname.</p>
	Atti di indirizzo	<p>DGR su filiere DGR su crediti di carbonio</p>

CAPITOLATO TIPO PER L'ACQUISTO DI NUOVI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER

Tutte le parti generali del capitolato che riguardano la descrizione della fornitura e gli elementi di tipo economico ed amministrativo hanno carattere esemplificativo e possono essere rimodulati per rispondere alle effettive esigenze dell'ente.

Art. 1

Definizioni

Per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" o "fornitore" si intende il soggetto d'impresa al quale viene affidata l'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato.

Per "stazione appaltante", "amministrazione", "amministrazione comunale", "A.C." si intende l'Amministrazione di che affida l'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 2

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisto di nuovi arredi **a ridotto impatto ambientale** conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 11 gennaio 2017, parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** adottato con decreto interministeriale dell' 11 aprile 2008 e s.m.i.

Art. 3

Durata

La fornitura dovrà esaurirsi in una o due consegne da effettuarsi comunque entro il

Art. 4

Importo della fornitura

Questa amministrazione comunale, per la fornitura oggetto del presente Capitolato, ha a disposizione € **(IVA esclusa)**. Costi della sicurezza: 0,00.

Art. 5

Caratteristiche tecniche di sostenibilità ambientale delle forniture dei prodotti

Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. Tutti i materiali, i componenti e le verniciature usati devono essere certificati in Classe Prima di reazione al fuoco.

I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati per gli arredi dovranno esser atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale. Tutta la documentazione relativa alle certificazioni di corretta posa, di

conformità e antincendio di tutto quanto fornito ed installato dall'impresa dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento alla chiusura dei lavori.

Gli arredi forniti dovranno essere conformi ai **criteri ambientali minimi** elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, **Decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 11 gennaio 2017** (Aggiornamento dell'allegato 2 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011). In particolare le specifiche tecniche di base da rispettare sono le seguenti:

- **Sostanze pericolose**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

L'offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6 e dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

- **Legno e materiali a base di legno**

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituiti da legno riciclato.

Dovranno essere presentati adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito. Al fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione di prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC®, PEFC™ o equivalente);
- per il legno riciclato, una certificazione di prodotto "FSC® Riciclato", FSC® misto o "Riciclato PEFC™" o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il

contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

• Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

• Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilammina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

• Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Dovrà essere fornita documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo di valutazione della conformità. Sono ammesse come strumenti di verifica anche le Dichiarazioni ambientali di prodotto di Tipo III redatte secondo la norma ISO 14025. Si presume conforme al requisito anche il prodotto in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalente.

• Plastica riciclata

Solo se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

• Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in tessuti (p.es cotone, lana, poliestere), PVC, poliuretano (finta pelle) e vera pelle, devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I del DM 11 gennaio 2017, criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

• **Materiali di imbottitura**

Le schiume poliuretatiche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II del DM 11 gennaio 2017, criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

• **Contenuto di composti organici volatili**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

• **Requisiti dell'imballaggio**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a

mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito, se in carta o cartone per almeno l' 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60% in peso.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" o "Riciclato PEFC™" con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

• **Disassemblabilità**

I prodotti devono essere tali da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Dovrà essere fornita una scheda tecnica esplicativa o uno schema di disassemblaggio che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

• **Requisiti del prodotto finale**

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

• **Garanzia**

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto e il produttore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei prodotti che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

Il mancato rispetto delle specifiche indicate al presente articolo 5 costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 108 del DLGS 50-2016 ed è pertanto una causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

Quantità del prodotto

Le quantità, indicate nello *Schema di offerta*, sono presunte e non vincolanti per l'Amministrazione che può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto nell'offerta/contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'offerta originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di ordinare anche mobili e arredi diversi da quelli previsti nella lista delle forniture, qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse delle Direzioni e/o Istituti scolastici. In tal caso i nuovi prezzi unitari saranno preventivamente concordati con il fornitore e sottoposti a valutazione di congruità da parte di questa stazione appaltante.

Art. 7

Obbligazioni generali del fornitore

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo indicato nell'offerta, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, ivi compresi quelli relativi a spese di imballaggio, di trasporto (fino alle scuole indicate nell'ordinativo), di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

3. I beni forniti dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato.
4. In ogni caso il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell'offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il prezzo offerta ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

Art. 8

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del fornitore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

Il fornitore è direttamente responsabile per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, che risultino arrecati dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della prestazione contrattuale, anche se eseguite da terzi.

A tal fine il fornitore dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa in corso di validità.

Art. 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.
5. In caso di inadempimenti del fornitore ad obblighi di legge e /o contrattuali nei confronti del personale dipendente, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 10

Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

L'affidamento in oggetto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3)

Art. 11

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al fornitore per iscritto e trasmesse via fax.

Il fornitore, sempre per iscritto, dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:

a) in caso di ritardata consegna o di consegna incompleta e/o errata, di tutta o parte della fornitura, una penale pari al 10% dell'importo totale dell'ordinativo.

b) nel caso di mancata consegna, una penale pari al 20% dell'importo totale dell'ordinativo. L'Amministrazione potrà inoltre procedere all'acquisto del medesimo quantitativo di beni presso terzi, addebitando l'eventuale differenza di costo per l'approvvigionamento alla parte inadempiente.

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione di merce non conforme ai requisiti qualitativi richiesti dal presente Capitolato, sarà applicata una penalità pari al 20% dell'importo totale della merce non conforme.

Art. 12

Ordinativi

Gli ordinativi saranno emessi dall'U.O. Centro Acquisti e saranno inoltrati al fornitore tramite fax o posta elettronica.

Art. 13

Consegna

I beni richiesti dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa e rischio, a cura del fornitore presso indicati nell'ordinativo.

Il prezzo indicato nell'offerta è comprensivo di tutte le spese di trasporto, di imballaggio, nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura.

Art. 14

Importi dovuti, fatturazione e pagamento

I corrispettivi, indicati nell'offerta, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al relativo ordinativo di fornitura e dovrà essere intestata e spedita a:

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del e **solo in seguito ad apposita verifica della regolarità contributiva del fornitore (IL DURC dovrà essere REGOLARE)**.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore del fornitore sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni

Il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il fornitore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

Art. 16

Adeguamento prezzi

I prezzi offerti sono determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

I prezzi indicati nell'offerta si intendono **invariabili** ed in nessun caso suscettibili di revisione per sei mesi a partire dalla data della presentazione dell'offerta.

Art. 17

Stipulazione del contratto

Il contratto si considera stipulato ed efficace dal momento dell'invio da parte di questa Amministrazione della lettera di ordinativo che equivale ad accettazione dell'offerta.

Art. 18

Cessione del credito

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà efficacia solo nel caso in cui la stessa sia stata notificata all'Amministrazione e quest'ultima abbia adottato specifico atto recettizio. Inoltre, a pena di nullità, la cessione dovrà essere documentata, ai sensi dell'art.69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

Art. 19

Trasparenza

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente, con la sottoscrizione del presente capitolato:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a

titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della procedura di cui al presente capitolato;

- b) si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del fornitore.

Art. 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i, si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. L'Amministrazione di, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i (codice in

materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

f. soggetto attivo del trattamento dati è il

Art. 22

Controversie - Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di

Art. 23

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è

Art. 24

Rinvio a norme di legge vigente

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

DISCIPLINARE DI GARA PER L'ACQUISTO DI NUOVI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER.....

Tutte le parti generali del disciplinare che riguardano i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di ammissibilità e altre parti di tipo più amministrativo hanno carattere esemplificativo e possono essere rimodulati per rispondere alle effettive esigenze dell'ente.

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della propria determinazione n. assunta in data ed esecutiva in data, è indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del contratto pubblico di appalto di **fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale** conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 11 gennaio 2017. L'oggetto del contratto saranno la fornitura, il trasporto ed il montaggio, comprensivi del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, di arredi per

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo della fornitura ammonta a (euro.....) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a (euro.....), per cui l'importo complessivo della fornitura soggetto a ribasso ammonta a €..... (euro.....).

ART. 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La fornitura verrà aggiudicata al concorrente al quale verrà assegnato il maggior punteggio complessivo.

Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Bando, del Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'oneri.

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

.....

ART. 5. TIPOLOGIA DELL'APPALTO:

- CIG _____

ART. 6. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO:

.....

Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1.1. **capacità tecnica** attestata dall'effettuazione con buon esito, nell'ultimo triennio, di analoghe forniture presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o presso privati di importo di un singolo contratto almeno pari a € 250.000,00. L'effettuazione delle forniture presso soggetti pubblici può essere oggetto di autocertificazione ex DPR 445/2000 da parte dell'impresa, alla quale debbono essere allegare idonee schede descrittive; le prestazioni effettuate presso privati debbono essere comprovate mediante certificati rilasciati dal committente oppure, quando ciò non sia possibile, mediante semplice dichiarazione dell'impresa e da idonee schede descrittive;

1.2. **capacità economico-finanziaria** comprovata da due attestazioni bancarie circa la solidità e solvibilità dell'impresa;

1.3. **idoneità professionale** attestata dall'iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui all'art. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

1.4. **idoneità tecnico-professionale** di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.

2. **Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari** (anche di operatori economici stabiliti in altri Stati membri) o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 275 D.P.R. 207/10) ed in possesso, ciascuna, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

Si rende noto che la verifica del possesso dei sopra descritti requisiti di ordine generale ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., di idoneità professionale ex art. 39 del citato decreto e di capacità tecnica (effettuazione di forniture analoghe) avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell'art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012. Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

3. **Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi**

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale per la certezza del contenuto e della provenienza dell'offerta ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2001, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c), e) ed f-bis) dell'art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i. Alle condizioni previste dall'art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. I R.T.I., i consorzi ordinari ed i GEIE (art.34 lett. d), e), f) ed f-bis)), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, in conformità all'art.37, comma 4, D.L.g.s. 163/06 e s.m.i. e all'art 275, comma 2, D.P.R. 207/2010, le rispettive parti di fornitura che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate. Per i R.T.I., i consorzi ordinari ed i GEIE di cui all'art.34 lett. d), e), f) ed f-bis), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I., i consorzi o i GEIE. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.

1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 34, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 34) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 37, comma 7, per i consorzi di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 36, comma 5, per i consorzi di cui alla lettera c). Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono. Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 5 e dall'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, è inoltre fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o sono previste dal D.Lgs. n. 163/06 e dal D.P.R. n. 207/2010, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06 e s.m.i., costituisce motivo di esclusione dalla gara.

4. **Avvalimento**

.....

ART. 8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avviene ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto avente ad oggetto la fornitura di arredi.

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti attribuendo fino a 100 punti secondo l'articolazione del seguente punteggio:

- ✓ **OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo attribuibile: 70 punti**
- ✓ **OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: 30 punti**

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a ciascuno un punteggio pari alla somma dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto. La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

A. Offerta Tecnica:

ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO:

1. CARATTERISTICHE QUALITATIVE, ESTETICHE, FUNZIONALI DEI MATERIALI E DEGLI ARREDI – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE di cui:		max punti 45
Qualità e pregio tecnico dei materiali	Si valuteranno le caratteristiche tecniche qualitative dei materiali, le finiture degli arredi offerti nonché la robustezza dei materiali utilizzati. Il punteggio sarà attribuito basandosi sull'analisi della campionatura presentata, delle descrizioni contenute nell'elenco descrittivo degli articoli offerti, dei depliant/cataloghi illustrativi e delle schede tecniche di prodotto allegate per ciascuno degli articoli oggetto di valutazione, di eventuali certificazioni di prodotto e prove ufficiali rilasciate da istituti legalmente riconosciuti e di quanto altro specificato nell'offerta tecnica.	max 20 punti
Caratteristiche estetiche funzionali dei materiali	Si valuteranno le caratteristiche estetiche degli arredi, la funzionalità compresa l'attrezzabilità, l'adattabilità e flessibilità degli elementi componenti l'arredo, la disponibilità nei colori e nelle finiture. Il punteggio sarà attribuito basandosi sull'analisi della campionatura presentata, delle mazzette colori dei componenti la fornitura, dei depliant/cataloghi illustrativi e delle schede tecniche di prodotto allegate per ciascuno articoli oggetto di valutazione, e di quanto altro specificato nell'offerta tecnica.	max 15 punti
Servizio di assistenza e manutenzione offerto sugli arredi	Il punteggio sarà attribuito considerando i servizi successivi alla fornitura e assistenza tecnica offerti nonché la durata del periodo di assistenza e manutenzione.	max punti 10
2. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE di cui:		max 25 punti
Emissione di composti organici volatili	Verrà attribuito il punteggio se l'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non supera i 500 µg/m ³ dopo 28 giorni per i COV totali. L'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi. Tali test dovranno essere eseguiti presso un	max 10 punti

	organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti. Il soddisfacimento di questo criterio risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al criterio minimo "3.2.4 <i>Contenuto di composti organici volatili</i> " del capitolato speciale, specifiche tecniche.	
Modularità	Il punteggio verrà attribuito sulla base degli arredi che sono progettati secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse. L'offerente deve fornire una scheda tecnica che illustri le caratteristiche di modularità degli arredi forniti.	max 7,5 punti
Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Il punteggio verrà attribuito all'offerente che si impegna a rendere il servizio di ritiro dei mobili già esistenti al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti, quale l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale. Vedi punto 3.4.3 del DM 11 gennaio 2017 criteri premianti.	Max 6 punti
Garanzia estesa	Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente: - 4 o più anni di garanzia extra: 1 punto - 3 anni di garanzia extra: 0.75 punti - 2 anni di garanzia extra: 0.5 punti - 1 anni di garanzia extra: 0.25 punti L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.	Max 1,5 punti

La Commissione ha la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

Verranno escluse dalla gara le offerte tecniche che nella valutazione non raggiungano almeno 30 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70 in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

B. Offerta economica:

L'offerta economica deve indicare il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, con esclusione della quota non soggetta a ribasso per i costi della sicurezza.

L'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente formula:

OFFERTA ECONOMICA Punt. = PM. x (P. min / P.O.)

Punt. = Punteggio da attribuire alla ditta esaminata

PM. = Punteggio Massimo (= 30 PUNTI)

P.min = Prezzo minimo offerto (ovvero massimo ribasso offerto)

P.O. = Prezzo offerto dalla ditta esaminata.

L'offerta migliore ottiene il punteggio massimo, mentre le altre una frazione di tale punteggio. Il punteggio assegnato a ciascun partecipante dipende dalla migliore offerta (il prezzo minimo). Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento. In ogni caso il ribasso non potrà essere superiore al 10% del prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, ottenuto sommando i punti dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. La Commissione di gara procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

ART. 9. CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, per essere ammessi alla gara, è chiesto di fornire montata, a cura e spese delle Ditte partecipanti entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, la campionatura dei seguenti elementi di arredo:

.....

A pena di esclusione, tutti gli articoli presentati dovranno essere accuratamente e singolarmente imballati, riportare un cartellino indicante la denominazione sociale della ditta concorrente e il codice articolo corrispondente. Le mazzette dei colori indicanti il materiale cui si riferiscono andranno presentate in un unico plico sigillato, riportante la denominazione sociale della ditta concorrente. Tutto il materiale rimarrà imballato sino alla seduta di gara di valutazione dell'offerta tecnica, durante la quale si procederà alla sballatura da parte della commissione di gara. Il materiale dovrà essere accompagnato da un documento di consegna in duplice copia che attesti il numero di colli consegnati e che verrà restituito sottoscritto per ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna. I colli rimarranno sigillati fino allo svolgimento delle operazioni di gara, pertanto la ricevuta non attesta la corrispondenza del contenuto dei colli rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare. I campioni e le mazzette dei colori non potranno essere sostituiti né restituiti nel corso della procedura di gara e rimarranno a disposizione della Commissione fino alla conclusione delle operazioni di gara e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della fornitura. Tali articoli dovranno essere ritirati, a cura delle Ditte offerenti, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, in assenza del ritiro il materiale entrerà in possesso dell'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della campionatura e delle mazzette dei colori o l'irregolarità della stessa, in quanto elemento essenziale dell'offerta, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

ART. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara la ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta o tramite agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano, il plico (contenente la domanda, l'offerta e tutta la documentazione richiesta nel bando) debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a xxx. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l'indicazione ed il recapito del mittente ed essere indirizzato a:

Nel plico dovranno essere inserite (a pena di esclusione) 3 (tre) buste debitamente chiuse, sigillate e controfirmate con le modalità sopra specificate recanti l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara nonché il numero d'ordine che le contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

BUSTA N. 2: OFFERTA TECNICA.

BUSTA N. 3: OFFERTA ECONOMICA.

La mancata indicazione, all'esterno delle buste, del loro contenuto costituirà causa di esclusione dalla gara.

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

...

BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA

...

BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo e preferibilmente in conformità al modello allegato B, deve rispettare le seguenti prescrizioni, pena l'esclusione dalla gara:

- a)** deve contenere l'oggetto dell'appalto; essere datata e sottoscritta dal titolare della ditta o legale rappresentante della medesima secondo le modalità indicate alla lettera a) BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- b)** deve indicare la percentuale di ribasso offerta in cifre ed in lettere, la quale è unica rispetto alla somma complessiva a base d'asta
- c)** il ribasso non potrà essere superiore al 10% del prezzo posto a base di gara;
- d)** non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, con riserve, condizionate o recanti abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto tali da rendere dubbia l'effettiva volontà dell'offerente. In caso di discordanza fra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si ricorda che il RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO è riferito agli importi a base di gara, al netto di I.V.A. se dovuta, e con esclusione dei costi per gli oneri della sicurezza, previsti nel presente bando:

ART. 11. VERIFICHE

.....

Per i criteri premianti di sostenibilità ambientale:

Elenco di tutti gli articoli offerti con indicato per ciascuno i criteri ambientali sostenibili premianti rispettati in riferimento all'art. 3.4 del D.M. 11 gennaio 2017, sottoscritto dal legale rappresentante e con riportato la lista della documentazione prodotta per la verifica del singolo requisito premiante ambientale. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'elenco dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese che costituiranno la predetta associazione. Il concorrente dovrà allegare per la dimostrazione del requisito la documentazione indicata nel D.M. 11 gennaio 2017 nei PUNTI 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 sotto la dizione **verifica**.

.....

ART. 12. FORMA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della verifica positiva del possesso dei requisiti, i rapporti con la ditta aggiudicataria verranno regolati mediante la stipula di apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa.

ART. 13. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione sono a totale carico dell'aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico dell'ente.

ART. 14. NORME ED AVVERTENZE GENERALI DI GARA

- I) Resta chiarito ed inteso:
- che per "sigillo" si dovrà intendere la semplice apposizione del timbro della ditta e della controfirma del titolare o legale rappresentante sui lembi di chiusura non preincollati del plico;
 - che per lembo di chiusura si intende la parte della busta utilizzata per la chiusura ossia il lembo da incollare;
 - che la mancata apposizione del timbro e della firma sui lembi di chiusura sarà motivo di esclusione dalla gara;
 - che comporterà l'esclusione dalla gara la mancata apposizione della firma laddove richiesta, l'incompletezza o la mancanza della documentazione prevista nel presente bando;
- II) E' fatta salva la facoltà delle ditte concorrenti di presentare le certificazioni rilasciate dagli enti competenti in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente bando, o in luogo di singole parti della medesima.
- III) Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. In ogni caso, si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario della gara.
- IV) L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa, di prorogare la data, sospendere e/ o aggiornare la gara medesima ad altro giorno ed ora, senza che i partecipanti possano avanzare pretese al riguardo.

ART. 15. RILASCIO DOCUMENTAZIONE

I documenti di gara (Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e la modulistica) sono consultabili nel sito dell'Ente xxx.

ART. 16. INFORMATIVA D. LGS. 196/03 "TUTELA DEI DATI PERSONALI"

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente bando e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE